

SEZIONE I

LEGGI E REGOLMANETI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2022, n. 23

Ulteriori disposizioni relative all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC). Modifiche alla l.r. 12/2022.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Disposizioni sulla conformità al PIT.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 12/2022

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), v) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 26 aprile 2022, n. 12 (Disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza "PNRR" o dal Piano nazionale degli investimenti complementari "PNC");

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale PIT con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio");

Considerato quanto segue:

1. È necessario recepire le osservazioni formulate dal Governo in sede di esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, della l.r. 12/2022, dando seguito all'impegno assunto dal Presidente del Consiglio regionale d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;

Approva la presente legge

Art. 1

Disposizioni sulla conformità al PIT.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 12/2022

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 2022, n. 12 (Disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza "PNRR" o dal Piano nazionale degli investimenti complementari "PNC"): le parole: "Nel caso in cui la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità oggetto di finanziamento totale o parziale da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) richieda variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica," sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando il rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico di cui alla deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 27 marzo 2015, n. 37, nel caso in cui la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità oggetto di finanziamento totale o parziale da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) richieda variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 12/2022 è inserito il seguente:

"2 bis. Nel caso in cui l'approvazione del progetto dell'opera pubblica o di pubblica utilità comporti una variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che interessi beni paesaggistici di cui alla parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 1, è acquisito il separato accordo fra la Regione e il Ministero della Cultura sulla conformità al PIT con valenza di piano paesaggistico della predetta variante.".

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 5 luglio 2022

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.06.2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 27 giugno 2022, n. 132

Proponenti:

Consiglieri Giani, Mazzeo, De Robertis

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 28 giugno 2022

Approvata in data 28 giugno 2022

Divenuta legge regionale 20/2022 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 26 aprile 2022, n. 12 (Disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza "PNRR" o dal Piano nazionale degli investimenti complementari PNC"), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 26 aprile 2022, n. 12

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2022, n. 24

Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A. ed in materia

di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I

Funzioni di ARRR S.p.A., a seguito del riordino delle competenze della Regione. Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse S.p.A." nella società "Agenzia regionale recupero risorse S.p.A." a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25)

Art. 1 - Attività istituzionali di ARRR S.p.A.. Sostituzione dell'articolo 5 bis della l.r. 87/2009

Art. 2 - Modalità di determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di ARRR. S.p.A. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 87/2009

Art. 3 - Modalità di finanziamento delle attività di ARRR S.p.A. Modifiche all'articolo 11 ter della l.r. 87/2009

CAPO II

Riordino delle competenze regionali nella materia dei controlli sugli impianti termici e sugli attestati di prestazione energetica. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

Art. 4 - Finalità e obiettivi delle politiche regionali alla luce delle nuove politiche europee e nazionali. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 39/2005

Art. 5 - Coordinamento delle modifiche legislative e adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 39/2005

Art. 6 - Funzioni dei comuni. Applicazione della sanzione in caso di violazioni degli obblighi relativi ai parametri energetici. Modifiche all'articolo 3 ter della l.r. 39/2005

Art. 7 - Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Sostituzione dell'articolo 23 ter della l.r. 39/2005

Art. 8 - Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati di prestazione energetica. Sostituzione dell'articolo 23 quinquies alla l.r. 39/2005